

## I COMPENSI SPORTIVI EROGATI VANNO CERTIFICATI

di SALVO SPINELLA

**C**on l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/21, a decorrere dal primo luglio 2023, le somme corrisposte ai lavoratori sportivi hanno subito un diverso trattamento tributario e previdenziali rispetto a quelle corrisposte nel periodo gennaio-giugno 2023, allorché il trattamento tributario applicato era stato quello previsto dall'articolo 67 c.1. lett. M.

Per i predetti compensi corrisposti nel 2023, le Associazioni e Società sportive Dilettantistiche dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnare al percettore la Certificazione Unica (CU), tenendo conto della diversità di trattamento tributario e previdenziale rispettivamente per i periodi dal 1/1/23 al 30/6/23 e dal 1/7/23 al 31/12/23

Le somme corrisposte ai lavoratori sportivi nel periodo dal 1/1/23 al 30/6/23, vanno certificate sulla base della imposizione fiscale applicata ai sensi dell'articolo 67 c. 1 lettera M del TUIR. In particolare sui primi euro 10.000, complessivamente percepiti dal lavoratore sportivo nell'anno, il sostituto d'imposta non ha applicato alcuna imposizione in quanto esenti da tassazione non concorrendo alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28, percepiti nell'anno, il sostituto d'imposta ha operato una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%) oltre alla addizionale comunale e regionale ed infine sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 30.658,28 ha operato una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%) oltre alla addizionale comunale e regionale. Il lavoratore sportivo, nel caso in cui abbia percepito, nell'anno 2023 una somma superiore ad euro 30.658,28, dovrà assoggettare alla tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, applicando l'aliquota IRPEF secondo lo scaglione di riferimento, la somma che eccede il predetto importo, cumulandola agli altri redditi percepiti nell'anno.

Per detti compensi erogati ante 30/06, va segnalato che nella casella 1 della CU, "tipologia reddituale", va indicato il codice N1, che identifica proprio "le indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ovvero i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente ai compensi erogati dal primo luglio 2023 l'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. All'articolo 36 i commi 6 e 6-ter hanno previsto una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

In particolare il comma 6 ha previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono

base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Il comma 6-ter ha previsto che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

Sia per il comma 6 che per il comma 6 ter l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria. Per l'anno 2023 l'importo della franchigia di euro 15.000 va calcolato comprendendo anche i compensi erogati in esenzione d'imposta nel periodo ante 1 luglio 2023.

A seguito di quanto previsto dalla predetta norma, nella compilazione della CU, nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro, nei punti 782 e 785 va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro ed infine nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Per i compensi erogati dal primo luglio 2023 a lavoratori sportivi a seguito di contratti di lavoro autonomo abituale nella casella 1 della CU "tipologia reddituale", va indicato il codice N2.

Per i compensi erogati dal primo luglio 2023, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, occorrerà inserire nella CU i dati previdenziali ed assistenziali previsti nella SEZIONE 3-bis INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate.

Infine, va detto che la Certificazione Unica (CU) deve essere rilasciata qualunque sia stato l'importo pagato nel 2023 e dunque anche nel caso in cui gli importi corrisposti non abbiano superato le soglie di esenzione fissate dall'articolo 67 c. 1 lettera m. del TUIR e dal D.Lgs. 36/216.



*Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria*